

Statuto Associazione

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita con sede in Corso Sardegna 44/9, 16139 Genova, l'organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE FABIO - VITA NEL MONDO ONLUS
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
3. L'organizzazione si ispira ai principi cristiani della carità, solidarietà e fratellanza.

ART. 2- FINALITA'

1. L'organizzazione ha quale scopo esclusivo di porre in essere attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà sociale internazionale, anche in collaborazione con altre associazioni e comunità.
2. L'organizzazione si propone di portare aiuto ai bambini e ragazzi in stato di difficoltà e bisogno, siano essi residenti presso orfanotrofi o strutture e comunità di accoglienza sia presso le famiglie di origine.
3. I progetti dell'organizzazione non hanno alcun vincolo geografico-territoriale, né pongono in essere alcuna discriminazione per quanto riguarda l'etnia, la razza o la religione di appartenenza dei beneficiari (siano essi strutture o singoli individui).
4. L'organizzazione ha durata "illimitata" e non ha fini di lucro.
5. E' fatto divieto all'organizzazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

ART. 3 – ADERENTI

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
2. L'organizzazione distingue gli aderenti in aderenti effettivi e aderenti sostenitori.
3. La qualifica di aderente sostenitore viene riconosciuta a quelle persone che non desiderano partecipare attivamente all'attività dell'organizzazione, ma condividendone gli scopi desiderano sostenerla finanziariamente. Tali aderenti sostenitori non hanno diritto di voto.
4. Tutti gli aderenti, siano essi effettivi o sostenitori, sono tenuti al pagamento della quota associativa che dovrà essere effettuato contestualmente all'atto della prima iscrizione. La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
6. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - per morte;
 - per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
7. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART.4 - ORGANI

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'assemblea degli aderenti
 - il comitato esecutivo
 - il presidente

ART.5 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti effettivi; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno

degli aderenti effettivi, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente effettivo. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti effettivi presenti, in proprio o in delega.

5. Ciascun aderente effettivo non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere i Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 16;

ART.6 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti effettivi ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con un solo voto consultivo.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario per il buon funzionamento delle attività dell'organizzazione e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale terza ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa,
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- ratificare alla prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 7 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e comma 2.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 8 – SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del

Comitato esecutivo;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo;
- è a capo del personale.

ART. 9 - REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea elegge da uno a tre revisori dei conti effettivi e un revisore dei conti supplente. In caso di Collegio dei Revisori, che non potrà avere un numero di componenti inferiore a tre, il Collegio stesso elegge nel suo seno il Presidente.
2. I Revisori esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Il Revisore (o il Collegio) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente effettivo fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. I revisori possono essere eletti anche fra non aderenti all'organizzazione.

ART. 10 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ART.11 – BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. E fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione anche in modo indiretto.
5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. L'aderente receduto od escluso non ha diritto alla liquidazione della quota né alla restituzione di alcun contributo.
4. Ciascun aderente manleva e tiene indenne l'organizzazione da ogni e qualsiasi ipotesi di responsabilità, ivi compresa quella per danni che esso aderente possa subire nel corso e/o in conseguenza dell'espletamento delle attività dell'organizzazione.
5. La partecipazione a qualsivoglia attività dell'organizzazione viene effettuata da ciascun aderente sotto la propria esclusiva responsabilità. Conseguentemente, ogni aderente manleva e tiene indenne l'organizzazione da ogni e qualsiasi richiesta, pretesa e/o molestia provenienti da terzi derivanti dalla - ovvero conseguenti alla - attività dall'aderente medesimo svolta.

ART. 13 – QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è

frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firme disgiunte dal Presidente o del Segretario. La firma congiunta è richiesta per operazioni superiori a € 3.000,00

ART. 15 – SCIoglimento o ESTINZIONE

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni ONLUS operanti in identico o analogo settore.

ART. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il dieci per cento degli aderenti effettivi. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti effettivi all'organizzazione.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.